



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 925/2025

OGGETTO: INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER PROPORRE AZIONE ESECUTIVA PER IL RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA N. 103/2025, PUBBLICATA IL 25.1.2025, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI PAVIA, III SEZIONE CIVILE, NEL GIUDIZIO R.G.N. 6034/2022. CIG: B759E437CB.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale (...) sono conferiti ad avvocati esterni dall'Avvocato Coordinatore Incaricato di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica", cui sia stata delegata, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa di carattere ordinario, che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a €40.000,00 (...);
- che al sottoscritto con determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025;
- che con detto incarico è stata, altresì, delegata allo stesso, nell'ambito dei procedimenti di competenza del servizio, la responsabilità dei processi

organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a €uro 40.000,00.

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 19.7.2022 decideva di procedere con l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione davanti al Tribunale di Pavia affinché fossero accertate con sentenza le responsabilità dei soggetti che avevano prestato, a vario titolo, la loro opera nel rifacimento della copertura della Scuola Media "G. Robecchi";
- che con determinazione del Registro Generale n. 1106/2022 dell'1.8.2022 l'incarico di patrocinio legale del Comune di Vigevano nell'allora instaurando giudizio di cognizione davanti al Tribunale di Pavia veniva affidato all'avv. Valentina Guzzabocca del foro di Monza, iscritta negli elenchi istituiti per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio tenuti dall'Ente.

Considerato:

- che con la sentenza in oggetto le parti soccombenti sono state condannate in solido a rifondere al Comune di Vigevano le spese legali, oltre il risarcimento del danno;
- che, ad oggi, risulta essere stata corrisposta solo una parte delle somme dovute (€uro 117.882,60) e che, pertanto, si rende necessario promuovere azione esecutiva nei confronti dei soccombenti obbligati in via solidale per il recupero integrale degli importi di cui questo Comune è ancora creditore in virtù della sentenza n. 103/2025, pubblicata il 25.1.2025, pronunciata dal Tribunale di Pavia, III Sezione Civile, nel giudizio RGN 6034/2022, che ammontano a complessivi **€uro 460.875,29**.

Ravvisato che con la procura alle liti rilasciata all'avv. Guzzabocca per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Pavia, definito con la sentenza in oggetto, le era stato conferito anche il mandato per l'esperimento del relativo procedimento di esecuzione forzata, facoltà il cui esercizio è conforme a quanto prescritto nelle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione

del 24 ottobre 2018 n. 907, in particolare il punto 3.1.4.1, ove si prevede circa l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici che: "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico".

Ritenuta, pertanto, sussistente nel caso di specie la complementarietà prevista dalle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018 n. 907 (cfr. in particolare il punto 3.1.4.1), alla cui ricorrenza "l'affidamento al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico".

Verificato, peraltro, che il giudizio di cognizione patrocinato dall'avv. Guzzabocca davanti al Tribunale di Pavia si è concluso positivamente con la pronuncia della sentenza già citata che, accogliendo quasi integralmente le domande formulate in nome e per conto del Comune di Vigevano, ha condannato solidalmente le parti convenute soccombenti alla refusione delle spese legali, nonché alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno.

Rilevato, altresì, che per l'incarico di patrocinio legale in oggetto, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001).

Sottolineato che detto incarico viene affidato esclusivamente per l'esperimento del procedimento di esecuzione forzata al fine di recuperare le somme dovute a questo Comune per effetto della sentenza di cui in oggetto e non costituisce, pertanto, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio.

Preso atto, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 140.000,00 Euro, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del vigente Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici.

Osservato che con la nota sentenza della Corte di giustizia UE del 6 giugno 2019 causa C- 264/18, tale Supremo Consesso, rammentando l'importanza dell'intuitus personae tra l'avvocato e il suo cliente e sottolineato come la massima riservatezza di questo rapporto renda difficile la descrizione e la comparazione delle qualità che si attende dai servizi tipici di un appalto, ha chiarito che l'affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 10 lett. d) della direttiva 2014/24/UE - e, conseguentemente, dell'art. 56, lett. h), del D.lgs. 31.3.2023 n. 36 - non è sottoposto all'applicazione delle direttive in materia di contratti pubblici, motivando proprio in base all'inadeguatezza e incompatibilità delle norme previste per l'aggiudicazione degli appalti.

Rilevato:

- che il 19.6 u.s. è stato chiesto via mail all'avvocato Guzzabocca, che, come prima precisato, ha già rappresentato e difeso il Comune di Vigevano nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Pavia - Sezione Terza Civile (RGN 6034/2022) per far accertare con sentenza le responsabilità dei soggetti che avevano prestato, a vario titolo, la loro opera nel rifacimento della copertura della Scuola Media "G. Robecchi", di manifestare la propria disponibilità a formulare un preventivo per l'esperimento del procedimento di esecuzione forzata di cui al codice di rito per il recupero degli importi di cui questo Comune è creditore in virtù della sentenza n. 103/2025, pubblicata il 25.1.2025, pronunciata dal Tribunale di Pavia, III Sezione Civile, nel giudizio RGN 6034/2022;
- che il legale con nota del 24.6 u.s., acquisita al P.G. con il n.ro 66568 del 25 giugno 2025, si è resa disponibile a proseguire il predetto incarico di patrocinio legale, conseguente e connesso a quello conferitole per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel predetto giudizio, formulando il relativo progetto di parcella;
- che nel citato progetto di parcella l'avv. Guzzabocca, in conformità ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022, ha stimato un compenso complessivo presunto per l'espletando incarico di Euro 13.937,86, comprensivo di accessori di legge, spese vive, spese di notifica,

spese di contributo unificato nonché compensi per attività di accordo stragiudiziale.

Verificata la conformità del precitato preventivo ai parametri fissati dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022.

Precisato che l'avvocato Guzzabocca, applicando il c.d. regime forfettario, non è soggetta in sede di fatturazione né ad I.V.A. né a ritenuta fiscale.

Precisato, altresì, che il Comune è stato informato della complessità del presente incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, ed è stato avvertito che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potrebbero subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi necessarie attività ulteriori e/o adempimenti più complessi, quali ad es. eventuali variazioni in ordine all'esecuzione prescelta o ripetizioni di attività necessitate dal processo esecutivo (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso verrà tempestivamente avvisato, al fine di provvedere, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto.

Acquisito il seguente codice identificativo della gara: B759E437CB.

Preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di spesa 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 - Esercizio finanziario 2025.

Ritenuto pertanto, di affidare all'avvocato Valentina Guzzabocca del foro di Monza l'incarico di patrocinio legale per l'esperimento del procedimento di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute in forza della sentenza n. 103/2025, pubblicata il 25.1.2025, pronunciata dal Tribunale di Pavia, III Sezione Civile, nel giudizio RGN 6034/2022 e di impegnare, per onorari e competenze per le sue prestazioni professionali, la somma complessiva di Euro 13.937,86, comprensiva di accessori di legge, spese vive, spese di notifica, spese di contributo unificato nonché compensi per attività di accordo stragiudiziale.

Dato atto:

- che il sottoscritto non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo

potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7.8.1990 n. 241, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, dell'articolo 7 del D.P.R. 16.4.2016 n. 62, nonché dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n. 36;

- che non è in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- che si obbliga a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- che è informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dato atto, altresì, che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio "Avvocatura Civica".

Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2024: "Bilancio di previsione 2025 - 2027 - Approvazione".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025: "Approvazione PEG Finanziario 2025 - 2027" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027" e successive modifiche ed integrazioni.

Verificato che il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante

delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato nel SO n. 12 della GU n. 77 del 31.3.2023, ha acquistato efficacia coi relativi allegati il 1° luglio 2023 e che, pertanto, da tale data il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato.

Visto l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36 secondo cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

Visto, altresì, l'articolo 17 del vecchio codice dei contratti le cui disposizioni sono state integralmente riproposte nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove si prevede che "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: (...) 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali".

Osservato, peraltro, che ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 Euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto l'art. 2, comma 3, della Legge 21.4.2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", nonché l'art. 3 della medesima legge che prescrive la nullità di pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Visto, altresì, l'art. 25-bis, 1° comma, del Codice Deontologico Forense che prescrive che: "L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti".

Vista la determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025.

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINA

1. di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per quanto argomentato in premessa, l'incarico di patrocinio legale per l'esperimento del procedimento di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute in forza della sentenza n. 103/2025, pubblicata il 25.1.2025, pronunciata dal Tribunale di Pavia, III Sezione Civile, nel giudizio RGN 6034/2022 all'avvocato Valentina Guzzabocca per l'importo complessivo di €uro 13.937,86, comprensivo di accessori di legge, spese vive, spese di notifica, spese di contributo unificato nonché compensi per attività di accordo stragiudiziale;
3. di impegnare la somma complessiva di €uro 13.937,86= sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 - Esercizio finanziario 2025;
4. di dare atto che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso, previa informativa tempestiva da parte del legale incaricato, si provvederà, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;
5. di precisare che la prestazione sarà espletata divenuta esecutiva la presente determinazione secondo le tempistiche dettate dal codice di procedura civile;
6. di precisare ancora che la liquidazione della spesa a favore del legale incaricato avverrà dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare riportante il numero di CIG B759E437CB, nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;
7. di dare, altresì, atto che il sottoscritto, in quanto responsabile del procedimento, ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza

pubblica, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78;

8. di dare ancora atto che, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER PROPORRE AZIONE ESECUTIVA PER IL RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA N. 103/2025, PUBBLICATA IL 25.1.2025, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI PAVIA, III SEZIONE CIVILE, NEL GIUDIZIO R.G.N. 6034/2022. CIG: B759E437CB.
Servizio Proponente	Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Avvocato Coordinatore Maurizio Parlato

Vigevano, lì 25/06/2025

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARLATO MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni)